



ARCS
Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

“SC GESTIONE CONTRATTI”

N. 501

DEL 02/08/2024

OGGETTO

**ID10SER501.1 SERVIZI DI OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA
DOMICILIARE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
delegato Marco Zanon

ADOPTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Proposta di Determinazione n. 497 del 31/07/2024

Oggetto: ID10SER501.1 SERVIZI DI OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA DOMICILIARE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Preambolo:

- L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l'istituzione a far data dal 1 gennaio 2019 dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
- Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del Presidente della Regione FVG n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
- Decreto del Direttore Generale n. 112 del 21/06/2022 di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della S.C. "Gestione Contratti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del CCNL 17.12.2020, quale Responsabile del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto;
- Decreto del Direttore Generale n. 203 del 22/09/2022 di adozione del "Regolamento per l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali" di ARCS;
- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;
- la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021;

Istruttoria e motivazione dell'atto

Richiamati:

- la Determinazione Dirigenziale la Determinazione dirigenziale DSC n. 1710 del 20/12/2011 con la quale è stato aggiudicato, il servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare a - ID10SER501.1 Lotto 1 - a favore dell'A.T.I. costituita tra Vivisol S.R.L. (capogruppo) e Sapio Life S.R.L. (mandante), alle condizioni previste dal capitolato tecnico e dalla documentazione di gara, per la durata di 48 mesi;
- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. n. 457 del 16/07/2024, con la quale si è disposto ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto del servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare all'A.T.I. composto da VIVISOL S.R.L. (capogruppo) e SAPIO LIFE S.R.L. (mandante) per il periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024, per un importo presunto pari ad € 1.700.000,00 oltre Iva (Lotto 1 - CIG B1EA157281);
- la Convenzione per il servizio come sopra evidenziato (Prot. n. 30481 del 25/07/2024) sottoscritta tra ARCS e l'operatore economico affidatario, per il periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024;

Riscontrato che la società Vivisol S.R.L. (capogruppo) ha trasmesso istanza di subappalto (note acquisite al prot. Arcs n. 14538 del 09/04/2024 e prot. Arcs n. 16894 del 24/04/2024), indicando l'operatore economico FARTEK S.R.L. con sede legale in Farra d'Isonzo (GO) - 34072 - Via Gorizia n. 156, C.F. Codice fiscale e P.Iva n. 01147000317, quale società subappaltatrice cui affidare il servizio di

esecuzione polisonnografie nell'ambito dei servizi di ossigenoterapia e ventiloterapia occorrenti alle Aziende Sanitarie Ospedaliere del servizio sanitario regionale del FVG;

Visto che il contratto di subappalto trasmesso dalla società Vivisol S.R.L., ed agli atti del competente ufficio di Arcs, prevede un importo presunto per il periodo della durata contrattuale del servizio (fino al 31/12/2024) pari ad € 5.000,00/mese (Iva esclusa);

Considerato che l'importo di cui al contratto di subappalto oggetto di autorizzazione rientra nel limite previsto indicato negli atti di gara;

Rilevato che con il contratto di cui sopra, sono state acquisite le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in relazione alle prestazioni da subappaltare, e le dichiarazioni del subappaltatore attestanti l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e ss. del D. Lgs 36/2023;

Preso atto che l'appaltatore ha provveduto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. (art. 119, c. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.);

Dato atto che relativamente alla Società subappaltatrice sono state esperite le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione previsti dalla normativa vigente in materia (capo II del Titolo IV della parte V del D. Lgs. 36/2023);

Verificata, pertanto, la conformità della documentazione sopraelencata, a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia e ritenuto che sussistano i motivi di fatto e di diritto per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto sopraindicato;

Ritenuto di individuare il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nella persona del Direttore sostituto della Struttura Gestione Contratti, dott. Marco Zanon (Decreto del Direttore Generale n. 112 del 21/06/2022);

Preso atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Attestazione di compatibilità economica dell'atto

si attesta che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico del bilancio delle Aziende del SSR;

PROPONE

- **di autorizzare** la società Vivisol S.R.L. (capogruppo) a subappaltare il servizio di esecuzione polisonnografie nell'ambito dei servizi di ossigenoterapia e ventiloterapia occorrenti alle Aziende Sanitarie Ospedaliere del servizio sanitario regionale del FVG alla FARTEK S.R.L. con sede legale in Farra d'Isonzo (GO) - 34072 - Via Gorizia n. 156, C.F. Codice fiscale e P.Iva n. 01147000317, come sopra identificata, per un importo presunto pari ad € 5.000,00/mese (Iva esclusa) per il periodo della durata contrattuale del servizio (fino al 31/12/2024);

- **di stabilire** che il suindicato contratto avrà decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto, che il servizio oggetto di subappalto dovrà essere espletato dall'impresa subappaltatrice alle medesime condizioni e nelle modalità di cui alla documentazione di gara;
- **di precisare** che ai sensi dell'articolo 119, comma 15 del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore e, per suo tramite il subappaltatore, dovranno trasmettere all'Amministrazione a favore della quale verranno svolte le attività oggetto del subappalto, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, oltreché la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08;
- **di dare atto** che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;
- **di attestare** che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico del bilancio delle Aziende del SSR;
- **di trasmettere** il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
SC GESTIONE CONTRATTI
delegato Marco Zanon

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e trascritte.

- **di autorizzare** la società Vivisol S.R.L. (capogruppo) a subappaltare il servizio di esecuzione polisonnografie nell'ambito dei servizi di ossigenoterapia e ventiloterapia occorrenti alle Aziende Sanitarie Ospedaliere del servizio sanitario regionale del FVG alla FARTEK S.R.L. con sede legale in Farra d'Isonzo (GO) - 34072 - Via Gorizia n. 156, C.F. Codice fiscale e P.Iva n. 01147000317, come sopra identificata, per un importo presunto pari ad € 5.000,00/mese (Iva esclusa) per il periodo della durata contrattuale del servizio (fino al 31/12/2024);
- **di stabilire** che il suindicato contratto avrà decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto, che il servizio oggetto di subappalto dovrà essere espletato dall'impresa subappaltatrice alle medesime condizioni e nelle modalità di cui alla documentazione di gara;
- **di precisare** che ai sensi dell'articolo 119, comma 15 del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore e, per suo tramite il subappaltatore, dovranno trasmettere all'Amministrazione a favore della quale verranno svolte le attività oggetto del subappalto, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, oltreché la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08;
- **di dare atto** che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;
- **di attestare** che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico del bilancio delle Aziende del SSR;
- **di trasmettere** il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il dirigente responsabile
SC GESTIONE CONTRATTI
delegato Marco Zanon
firmato digitalmente

Elenco allegati:

--	--